

Riepilogo situazione sulla disciplina tributaria delle targhe e delle insegne esposte dai professionisti per l'individuazione della sede dello svolgimento dell'attività

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, interpellato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il 28 giugno 2004, in merito alla questione dell'esenzione delle targhe dei professionisti medici e odontoiatri dall'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, a seguito delle richieste di pagamento avanzate dall'ICA s.r.l., rispondeva ribadendo quanto già chiarito nella Sua Circolare n.3 del 3 maggio 2002.

Il Ministero confermava che le targhe esposte dai professionisti rientrano nella definizione di cui all'art.47, D.P.R. 495/92 che stabilisce che l'insegna di esercizio è "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce riflessa" in quanto assolvono al compito di individuare la sede ove si svolge un'attività economica.

Pertanto, le medesime godono del trattamento agevolativo di cui all'art.10 Legge 448/01, successivamente integrato dall'art.2 – bis Legge 75/02, di conversione del D. L.vo 22 febbraio 2002, n.13 che ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le insegne di superficie fino a cinque metri quadrati.

Qualsiasi richiesta da parte dell'ICA o di altre società incaricate della riscossione dei tributi locali di pagamento dell'imposta sulla pubblicità delle targhe è pertanto illegittima.

La Federazione, con Comunicazione n.93 del 23 settembre 2004, formulava un esposto, alla Commissione per la tenuta dell'Albo delle società incaricate della riscossione delle imposte comunali presso il Ministero dell'Economia per sottoporre la questione relativa l'ICA s.r.l. stante l'invio, da parte della suddetta società, ai medici, di avvisi di accertamento con immediata irrogazione delle sanzioni per il non pagamento dell'imposta sulla pubblicità delle targhe.

La nota di riposta ministeriale del 4 gennaio 2005, ha sostanzialmente aderito all'indirizzo individuato dal Ministero dell'Economia nella circolare del 3 maggio 2002, n.3 nel punto in cui si dispone l'esenzione per le targhe dei professionisti.